

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 128/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/302/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/310/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/311/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/312/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1. Al punto 29 (Decisione 95/124/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0302:** Decisione 2000/302/CE della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 80.

2. Al punto 49 (Decisione 98/361/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32000 D 0311**: Decisione 2000/311/CE della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77).»
3. Dopo il punto 47 (decisione 2000/174/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» sono inseriti i seguenti punti:
- «48. **32000 D 0310**: Decisione 2000/310/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine (GU L 104 del 29.4.2000, p. 75).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

49. **32000 D 0312**: Decisione della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania (GU L 104 del 29.4.2000, p. 80).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni nn. 2000/302/CE, 2000/310/CE, 2000/311/CE e 2000/312/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.